



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari generali del Personale

Ripartizione Servizi al Personale

Servizio Presenze/Absenze

Titolo VII Classe 11

Prot. 21837
Trieste, 24/7/2008

REP n° 49/2008.

A tutto il personale tecnico-amministrativo

A tutti i Capi Struttura

e p.c. Alle OO.SS. - R.S.U. di Ateneo

LORO SEDI

Oggetto: Integrazione alla circolare prot. 21250 dd. 17.7.08 - Applicazione art.71 DL 112 dd. 25.6.2008 integrata dalla Circolare n.7/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dd. 17.7.2008.

Facendo seguito alle numerose richieste pervenute, si ritiene opportuno dare alcuni chiarimenti sull'applicazione dell'art.71 del DL 112 dd. 25.6.2008 e della successiva Circolare n.7/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dd. 17.7.2008.

Assenze per malattia:

1. "Nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio". **Da intendersi per ogni evento morboso.**

"Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita".

Il trattamento economico fondamentale è composto da:

- retribuzione
- indennità integrativa speciale (dal 1.1.2003 è stata assorbita nella retribuzione tabellare)
- XIII su retribuzione e su IIS
- assegni ad personam
- RIA

2. "L'assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica".

Il certificato medico, rilasciato dal medico di base dell'ASL è considerato "certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica", in caso contrario le assenze non potranno essere considerate come assenze giustificate.

3. "L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi."

Al fine di poter ottemperare a questa norma i dipendenti devono segnalare le loro assenze per malattia al Servizio presenze entro le ore 10.00 telefonando al n. 040 5583210 oppure inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica: aaggpersonale@amm.units.it.

Nel caso in cui il medico fiscale visitasse il dipendente, prima che questo sia in possesso del certificato del medico di base (es. assenza giornaliera), la certificazione del medico fiscale sarà sufficiente a giustificare l'assenza per la giornata.

Si consigliano altresì i dipendenti, che dovessero uscire per sottoporsi a terapie o visite mediche, di farsi rilasciare sempre una certificazione da presentare al medico fiscale.

Nel caso in cui l'ufficio non sia avvisato dell'assenza, in tempo utile per richiedere la visita fiscale, tali assenze, non potranno essere considerate come assenze giustificate.

Permessi retribuiti:

"La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza."

I permessi retribuiti saranno conteggiati considerando le ore fruitive. Ai tre giorni/anno corrispondono 21,36 ore con un orario full time, per i par-time si riducono proporzionalmente.

Le norme sopra citate, sono in vigore dalla data di pubblicazione del decreto.

Con i migliori saluti.

Il Direttore amministrativo
dott. Antonio Di Guardo

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I-34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3210
Fax +39 040 558 7860
e-mail aaggpersonale@amm.units.it

www.units.it